

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art.1

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di autobus e autovettura, in seguito denominato N.C.C.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- L.R. 7 agosto 1999 n.23;
- Dagli artt. 19 e 85 del DPR 24.7.1977 n.616;
- Dal D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo codice della strada);
- Dal DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
- Dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
- Dal D.M. 15.12.1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- Dall'art.8 della legge 5.2.1992,n.104;
- Dal D.M. 20.4.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art.2

Il servizio noleggio con conducente provvede al trasporto di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, a richiesta dell'utenza in modo continuativo e periodico, su itinerari e orari stabiliti di volta in volta.

Art.3

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti, compatibilmente con i criteri determinati dalla Regione Calabria, in numero di quattro, di cui tre autobus per numero di posti a sedere di massimo 55 più il conducente e n.1 taxi.

Art.4

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità di cui all'art.8 della legge 15.1.1992,n.21. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione Camera di commercio;
- attestazione di capacità professionale ai sensi del D.M. 448/91;
- essere disponibili a concedere all'Amministrazione Comunale un raggio chilometrico gratuito nell'arco dell'anno solare di almeno 3.000 chilometri per attività sociali, culturali e turistiche;
- essere titolare di altra/e licenza/e di noleggio autobus con conducente;
- essere concessionario di autoservizi pubblici di linea.

Art.5

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirla a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate tutte le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.6

Nei casi di necessità accertati dal responsabile del servizio, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile medesimo.

Art.7

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art.8

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. i cittadini di nazionalità italiana o appartenenti agli stati dell'unione europea.

Art.9

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, o tramite il servizio postale con lettera raccomandata A.R., su carta legale indirizzata al Comune di Fossato Serralta.

Nella domanda devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;**
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.**

Dovrà inoltre essere allegata idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dai seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;**
- b) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;**
- c) avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro manutenzione in Fossato Serralta, o in un Comune della Calabria.**

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o arte, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;**

- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n.575/65 e successive modifiche ed integrazioni (legge antimafia);
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza anche da parte di altri Comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti, in bollo e in data non inferiore a mesi sei.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Art.10

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Art.11

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione dallo stesso Comune se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.12

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante il trasporto;
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre, in caso di avaria del mezzo, gli opportuni servizi sostitutivi;
- f) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato all'interno del mezzo.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.13

Fatta salva la verifica in capo agli organi della M.C.T.C. che stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo annualmente, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità del mezzo.

Qualora il mezzo non risulta trovarsi nel dovuto stato di conservazione, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal responsabile del servizio, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione.

In mancanza, il responsabile del servizio previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione il titolare può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo con altro dotato di caratteristiche simili, purché in migliore stato d'uso.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.14

Le tariffe del servizio di N.CC. sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti entro i limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art.15

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' fatto obbligo, inoltre il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo a discrezione del conducente.

Art.16

Il responsabile del servizio vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

Può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni.

Può diffidare il titolare dell'autorizzazione quando:

- non conservi sull'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione;
- cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne la prescritta comunicazione.

Art.17

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con le seguenti modalità:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Art.18

L'autorizzazione può essere sospesa dal responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, per un periodo non superiore a mesi sei, nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

- violazioni di norme al codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

Art.19

Il responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione;
- quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

Art.20

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del codice della strada.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro il termine di giorni quindici, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive e chiedere di essere sentito personalmente.

Il responsabile del servizio, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.